



" C O P P A I T A L I A L E G A P R O "

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 30 Agosto 2012 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA VIAREGGIO - GAVORRANO DEL 19 AGOSTO 2012 E RECLAMO SOCIETA' VIAREGGIO (Com. Uff. n. 5/CIT del 21.8.2012)

- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto dalla società Viareggio,

o s s e r v a

- che la società Viareggio ha proposto reclamo, nei termini previsti dall'art.29 commi 7 e 8 del C.G.S., in ordine alla irregolare posizione del calciatore Nocciolini Manuel della società Gavorrano, che risulta aver disputato la gara in oggetto pur dovendo ancora scontare una giornata di squalifica, allo stesso comminata per recidività in ammonizione dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 20/Cit del 9.9.2010 in riferimento alla gara Gavorrano-Prato dell'8 settembre 2010;
- che a norma dell'art.22 comma 6 del C.G.S. "le squalifiche che non possono essere scontate nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate nella stagione o nelle stagioni successive";
- che il calciatore Nocciolini Manuel risulta essere stato utilizzato in tutte le gare di Coppa Italia disputate dalla società Gavorrano nella passata stagione sportiva e fino alla gara in esame;
- che verificato dall'ufficio la sussistenza di tali fatti evidenziati nel ricorso, risulta accertata l'irregolare partecipazione alla gara in oggetto dal calciatore del Gavorrano Nocciolini Manuel;
- che a norma dell'art. 17 comma 5 C.G.S. la società che fa partecipare ad una gara ufficiale un calciatore in stato di squalifica incorre nella punizione sportiva della perdita della gara;

- Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

- di accogliere il reclamo proposto dalla società Viareggio, infliggendo alla società Gavorrano la punizione sportiva della perdita della gara Viareggio - Gavorrano con il punteggio di 0-3 a favore della società Viareggio;
- di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza;
- La tassa non va addebitata.

Publicato in Firenze il 30 Agosto 2012

IL SEGRETARIO
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli